

anon. 32211

TRIBUNALE DI ROMA -  
SEZIONE LAVORO ( IV )  
IL GIUDICE DESIGNATO

Dott.ssa Marina Tucci,

nel procedimento ex art. 28 Statuto dei Lavoratori e art. 700 c.p.c.

iscritto al n. **223267/2004** R.G.

e promosso

da

FEDERAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DI SINDACALE DI BASE – FEDERAZIONE DEL  
PUBBLICO IMPIEGO RDB – PI

COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLA RAPPRESENTANZA  
SINDACALE DI BASE FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO R.D.B. – P.I. ( Avv.to Maria  
Rosaria Damizia )

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ARAN ( Advocatura Generale dello Stato )

FP – CGIL ( Avv.to Biagio Bertolone )

CISL –FSP

UIL – PA

e nei confronti di

FLP

UNSA CONFSAL

CISAL INTESA

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10 novembre 2004

RITENUTO

Riguardo alla legittimazione attiva, che l'eccezione di difetto della stessa sollevata dall'Avvocatura dello Stato sia priva di fondamento in quanto sono stati prodotti in atti documenti attestanti il potere rappresentativo dei sindacalisti che agiscono in nome e per conto di parte ricorrente;

che parimenti risulta sussistere la legittimazione passiva dell'ARAN in quanto organo comunque coinvolto nel procedimento delle elezioni delle RSU;

che l'art. 42 comma ottavo del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni prevede ( come già l'art. 47 d.lgs. n. 29 del 1993 e art. 6 d lgs n. 396 del 1997 ) che, nel caso, come quello del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di amministrazioni con pluralità di sedi periferiche, possono essere costituite RSU presso dette sedi a condizione che le stesse siano considerate dai Contratti Collettivi Nazionali come unità di contrattazione collettiva a livello decentrato;

che nel protocollo d'intesa del 15 maggio 1994 è stabilito che le RSU possono essere costituite nelle unità lavorative corrispondenti a posti di funzione dirigenziale;

che il CCNL comparto Ministeri del 1995 prevede all'art. 5 come livello di trattativa decentrata proprio quello corrispondente agli uffici periferici dirigenziali;

che detto assetto è ribadito anche nell'integrazione del 3 novembre 1998 all'accordo quadro del 7 agosto 1998 ove si continua a far riferimento alle sedi di contrattazione integrativa e quindi ad uffici periferici dirigenziali;

che la violazione di dette disposizioni integra una lesione tutelabile ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori poiché incide direttamente sulla rappresentatività dei sindacati in generale e in particolare sul grado di partecipazione degli stessi alla contrattazione integrativa;

che pertanto la cosiddetta " mappatura" delle sedi di contrattazione decentrata oggetto della riunione del 21 settembre 2004 e la comunicazione del 27 settembre 2004 del

Ministero non possono essere oggetto di contrattazione ma al più di ricognizione effettuata al medesimo tavolo da datore di lavoro e parti sindacali;

che dette parti devono rispettare il criterio di necessaria coincidenza tra sede di RSU e sede di contrattazione collettiva integrativa ( ossia di ufficio periferico dirigenziale ) potendo decidere di non costituire RSU in detti uffici ma non potendo **in modo assoluto** istituire RSU in uffici periferici non dirigenziali;

che il DPR n. 184 del 2004 ha disposto la riorganizzazione del Ministero stabilendo che organi decentrati del Ministero sono nove Servizi Integrati Infrastruttura e Trasporti (SIIT);

che detta organizzazione è in vigore dal luglio 2004 ossia da prima che iniziassero a scadere i termini stabiliti presso l'ARAN con il protocollo del 22 marzo 2004;

che è pur vero che l'art. 11 del DPR n. 184 del 2004 prevede l'emanazione di un DM attuativo ma oggetto del futuro provvedimento dovrà essere l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola ogni SIIT e la definizione dei loro compiti e non la immediata operatività del nuovo assetto tanto che il comma sette del medesimo art. 11 stabilisce che fino all'emanazione del suddetto decreto i direttori dei settori organici dei nuovi SIIT provvederanno ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza con ciò confermando la suddetta immediata operatività;

che pertanto ogni mappatura basata sull'assetto precedente di fatto viola le disposizioni più volte richiamate nel senso di consentire la costituzione di RSU in numero di fatto dieci volte maggiore rispetto a quello dovuto e quindi a frazionare l'elettorato attivo e passivo;

che la clausola di salvaguardia di cui all'art.6 dell'integrazione del 3 novembre 1988 all'accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede sì la possibilità di effettuare nuove elezioni laddove il mutato assetto organizzativo del datore di lavoro lo renda necessario ma non prevede affatto, come invece ritenuto dal Ministero, che in presenza di un nuovo assetto

già operativo a livello di strutture territoriali, lo stesso non possa essere considerato ai fini di un procedimento elettorale solo perché non è stato emanato un DM attuativo;  
che pertanto deve essere emesso un provvedimento volto ad eliminare l'attuale lesione dei diritti sindacali lamentata da parte ricorrente con l'adozione di una mappatura delle sedi RSU secondo l'assetto organizzativo di cui al DPR n. 184 del 2004 e rimettendo alle parti la scansione dei tempi relativi ai successivi adempimenti per lo svolgimento delle elezioni delle RSU sulla base di detti criteri;  
che la domanda proposta in via subordinata di provvedimento ex art. 700 c.p.c. non deve essere esaminata stante l'accoglimento della domanda principale;  
che la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. n. 300 del 1970,  
accerta l'illegittimità, sotto il profilo del comportamento lesivo dei diritti sindacali, della "mappatura" delle sedi per la elezione delle RSU di cui è causa basata sull'assetto organizzativo antecedente a quello stabilito con DPR n. 184 del 2004;  
dispone che le elezioni delle RSU presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvengano considerando come articolazioni periferiche destinatarie di contrattazione integrativa i nuovi SIIT stabiliti dal sopra menzionato DPR;  
dispone che a cura del Ministero e delle parti sindacali venga stabilita una nuova scansione dei tempi necessari per gli adempimenti successivi alla determinazione della "mappatura" stessa con conseguente rinvio della data delle votazioni;  
compensa le spese di lite.

ROMA, 12 NOVEMBRE 2004

IL GIUDICE

Dott.ssa Marina Tucci

SI COMUNICHI.

Depositato in Cancelleria  
Roma, 12 NOV. 2004

V° PER AUTENTICA  
IL 13 NOV. 2004  
IL CANCELLIERE CI



IL CANCELLIERE CI  
Antonio D'Aguanno